

Mastro Formatore Artigiano M.f.A. CCNL cnel F015- 15/1/2024 CMT v.3-

Il nuovo contratto (**accordi 4.5.2022, 13.3.2023 e 20.12.2023**) dell'edilizia introduce la figura "Mastro Formatore Artigiano" (MfA) che può essere il titolare/socio/collaboratore familiare dell'impresa datrice di lavoro che applica il CCNL Confartigianato Edili (iscritta ad Edilcassa o ad altra cassa anche Ance). Chi diventa MfA può contribuire alla formalizzazione del processo formativo dei dipendenti attraverso il suo intervento attivo nei percorsi professionalizzanti (formazione di mestiere es. come fare un cappotto) e/o obbligatori (es. parte pratica corsi sicurezza in coordinamento con i centri formativi riconosciuti dal sistema bilaterale edile per noi **CMTF***) beneficiando anche dei rimborsi dei fondi 1% e 0,20% (erogati dal nuovo ente formativo bilaterale edile artigiano **SicurForm Veneto**). Il titolare artigiano e/o i soci di aziende artigiane e/o collaboratori familiari (**c.d. T.S.C**) possono volontariamente accedere alla qualifica di MfA se in possesso dei seguenti requisiti. La **domanda con l'ultimo modello in vigore** va fatta ad Edilcassa Veneto (**per il tramite della nostra associazione**) che poi la triangola con il **Formedil** (ente bilaterale nazionale) che stila l'elenco e gestisce l'albo nazionale MfA. Albo MfA che sarà consultabile da tutti gli enti formativi bilaterali edili territoriali (**per noi CMTF**) per ottenere così tutti vantaggi previsti nel tempo dal CCNL e dal CCRL Veneto (premiabilità costi formativi, minor costo contributivo cassa, accesso bandi etc.).

Corsi fattibili saranno poi solo quelli previsti dal **CFN (Catalogo Formativo Nazionale)** in Veneto tramite CMTF.

REQUISITI LEGATI ALL' ESPERIENZA PROFESSIONALE DEL T.S.C.					
1	Iscrizione albo delle imprese Artigiane da almeno 15 anni continuativi come imprenditore edile oppure Iscrizione albo imprese artigiane da almeno 7,5 anni e un diploma/laurea in materie di indirizzo tecnico pertinente (qui serve dimostrare il possesso del titolo di studio di cui art.77 CCNL) Gli anni si intendono continuativi (ok fusioni/incorporazioni/trasformazioni) con interruzioni di iscrizione all'albo non > 90 gg				
REQUISITI OCCUPAZIONALI E CAPACITA' FINANZIARIA					
2	Datore di lavoro da almeno 3 anni continuativi (ok lasso senza dip non > 90gg) rispetto data della domanda				
3	Applicare il CCNL edilizia Artigianato del 4 maggio 2022 cnel codice F015 (<i>nei 3 anni di cui sopra</i>)				
4	Avere in forza al momento della domanda almeno 1 dipendente con qualifica non inferiore O3.				
	5 op. 5° liv.	4 op. 4° liv.	3 op. specializzato	2 op. qualificato	1 op. comune
5	Essere in possesso di adeguata capacità tecnico – finanziaria – organizzativa; avere disponibilità di attrezzature di lavoro e di mezzi d'opera acquisiti mediante contratti di vendita, noleggio o locazione, conformi d.lgs. 81/08, per un valore minimo di 30mila euro, da rilevare dalla dichiarazione ISA Mod.CG69U voce F21 "valore beni strumentali"				
REQUISITI GESTIONE DELLA SALUTE E SICUREZZA E DURC/DOL					
6	In regola con la normativa sulla sicurezza sui luoghi di lavoro.				
7	In possesso del Durc di regolarità contributiva (Dol) art.29 l.341/95 circ CNCE 816/2022 (tipologia ore che rilevano per rispettare la retribuzione minima imponibile nel settore edile quale base previdenziale)				
8	In regola con l'ultimo certificato sulla congruità, qualora impresa sia affidataria alla data di richiesta e quindi sia stato richiesto ai sensi di legge				
9	In regola con Edilcassa Veneto/altra cassa di tutte le ore lavorabili mensili per i propri dipendenti.				
10	In possesso i dipendenti degli attestati di frequenza dei corsi obbligatori lavoratori sulla sicurezza svolti presso il sistema bilaterale edile (CMTF/CPR/EDILCASSA VENETO) e/o enti di formazione accreditati. Laddove l'MfA intenda essere anche docente per ore formazione in materia sicurezza deve possedere, avendo svolto personalmente i medesimi corsi, gli attestati del caso (es: ponteggi, gru, movimenti terra, ecc..), aggiornati secondo quanto definito dalla normativa vigente dedicata.				

Op.1 (con 36 mesi di anzianità nelle casse 12 medesimo datore) passa a O2 dopo corso prof.CFN registrata in CIPE- non operativo

OP.2 (con 48 mesi di anzianità nelle casse 12 medesimo datore) passa a O3 dopo corso prof.CFN registrata in CIPE - non operativo

Assunti con 48 mesi di anzianità nelle casse che nel portale formativo casse abbiano corsi su specifiche competenze no inquadri op1 – non operativo

Una volta che un T.S.C. di ditta edile viene registrato nell'albo nazionale MFA **ogni 3 anni** deve fare corso di **4 ore** per aggiornamento normativo in materia sicurezza che vale come **aggiornamento** obbligatorio ove il medesimo sia RSPP.